



Regolamento per le prestazioni C.I.M.L.A.

Valido dal 15 giugno 2009

**Cassa Integrazione Malattia Lavoratori Agricoli
Province di Forlì-Cesena e Rimini**



PRESENTAZIONE

Con questo opuscolo la CIMLA intende rendere noti gli strumenti e i servizi offerti dalla Cassa ai lavoratori agricoli pubblicando il regolamento che detta le norme dell'attività tenuta a svolgere.

Tale strumento sarà messo a disposizione degli Enti di Patronato, delle Organizzazioni Datoriali e Cooperative di Categoria Agricola e di tutti i lavoratori. Le Associazioni e Organizzazioni componenti la CIMLA auspicano che questa pubblicazione possa essere efficace alla divulgazione dell'importante ruolo svolto dalla Cassa a favore delle aziende del mondo agricolo e dei loro lavoratori.

Il Presidente

PREMESSA

In ottemperanza a quanto previsto dai vigenti Accordi e Contratti di lavoro Nazionali e/o di secondo livello stipulati tra le Organizzazioni costituenti ed in riferimento ai capoversi b) e c) dell'art. 4 dello Statuto Sociale è stato predisposto il presente regolamento che detta le norme di attuazione della ASSISTENZA INTEGRATIVA agli operai agricoli, occupati nelle Aziende agricole private o cooperative di Forlì - Cesena e Rimini con decorrenza 28 luglio 2008, salvo quanto diversamente previsto nei singoli capitoli.

Art. 1 - LAVORATORI E LAVORATRICI AVENTI DIRITTO ALLE PRESTAZIONI

Hanno diritto alle prestazioni previste dal presente regolamento tutti i Lavoratori e le Lavoratrici occupati nelle imprese agricole Private e/o Cooperative



delle Province di Forlì - Cesena e Rimini che applicano i Contratti indicati in premessa ed in regola con i versamenti dei contributi CIMLA, regolarmente iscritti negli elenchi anagrafici dell'anno precedente con almeno 51 giornate ovvero con 51 giornate nell'anno corrente lavorate entro la data della presentazione della domanda. Per i lavoratori e le lavoratrici residenti fuori dalle province di competenza della Cassa, ma regolarmente occupati nelle imprese di cui sopra, valgono gli stessi diritti. Le domande atte ad ottenere i benefici previsti dal presente regolamento, possono essere presentate sia personalmente dall'avente diritto che per il tramite di un Patronato a cui sia stata conferita regolare delega e fatte pervenire alla Cassa tramite le modalità previste all'art. 2. La relativa modulistica è reperibile presso la sede della CIMLA in via delle Torri 45 a Forlì oppure sul sito Internet www.agraria.it/cimla/ o presso le Organizzazioni Sindacali ed i Patronati.

Art. 2 - INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE PER MALATTIE, T.B.C., INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI A DECORRERE DAL 28.07.2008

Aventi diritto

Tutti gli operai agricoli di cui all'art. 1 in caso di malattia, T.B.C., infortunio sul lavoro e malattia professionale, potranno usufruire di una indennità giornaliera integrativa, erogata dalla Cassa, in aggiunta a quella corrisposta dagli Enti preposti (I.N.P.S. - I.N.A.I.L.) nella misura e secondo le modalità indicate nei punti che seguono.



Misura della indennità integrativa

L'indennità in caso di malattia, infortunio sul lavoro, T.B.C, e malattia professionale, a decorrere dal 28.07.2008 è la seguente:

Malattia e T.B.C.

dal 4° al 20° giorno € 14,98 al giorno
dal 21° al 180° giorno € 7,23 al giorno
(escluso festività e domeniche)

Infortunio e Malattia Professionale

dal 5° al 90° giorno € 5,16 al giorno
dal 91° al 180° giorno € 1,03 al giorno
(compreso festività e domeniche)

L'ammontare delle indennità integrative sopra citate potranno essere modificate dalla Assemblea della C.I.M.L.A. in caso di morbidità eccezionale e comunque su parere unanime della Assemblea stessa.

Modalità per ottenere l'indennità integrativa

• Domanda

Per ottenere l'indennità integrativa gli operai agricoli aventi diritto dovranno presentare domanda su appositi moduli predisposti dalla C.I.M.L.A., entro 180 giorni dalla data della prima liquidazione della prestazione da parte degli enti erogatori (I.N.P.S. - I.N.A.I.L.).



È fatta eccezione per coloro i quali presentano la domanda per la prima volta, agli stessi è concesso un termine di 365 giorni dalla data della prima liquidazione.

La domanda potrà pervenire alla C.I.M.L.A. anche tramite Fax oppure E-Mail, purché accompagnata da fotocopia di un documento di identità valido.

• **Allegati alla domanda**

Alla domanda dovranno essere allegati il prospetto di liquidazione mediante il quale è stato effettuato il primo pagamento dell'indennità a saldo da parte dell'I.N.P.S. o dell'I.N.A.I.L., indicante le giornate indennizzate dagli Istituti. In caso di smarrimento del medesimo dovrà essere presentata una dichiarazione rilasciata dagli Istituti dalla quale risultino il periodo di inattività e le giornate indennizzate.

Riconoscimento del diritto alla integrazione

Il diritto alla corresponsione dell'indennità giornaliera, matura dopo che la C.I.M.L.A. abbia accertato:

- che il diritto all'assistenza è maturato esclusivamente per il lavoro prestato in agricoltura.
- che il diritto all'indennità spetta pure nel caso di infortunio in itinere derivante da incidente stradale

La C.I.M.L.A. si riserva, inoltre, ogni ulteriore indagine e/o accertamento si rendesse necessario per verificare la regolarità della documentazione presentata e degli elementi dichiarati nella domanda, agendo pure nei confronti del responsabile del sinistro (e quindi della sua compagnia assicuratrice) facendo valere il proprio diritto di rivalsa.



Limiti massimi e minimi ammessi ad integrazione - Periodo di carenza

Il periodo indennizzabile per malattia, T.B.C., infortunio e malattia professionale, sarà quello per il quale I.N.P.S. e/o I.N.A.I.L. abbiano provveduto alla liquidazione e comunque fino ad un massimo di 180 giorni nell'arco dell'anno solare. Nel caso di infortunio e malattie professionali, se il periodo di inattività prosegue oltre il 31 dicembre, il calcolo dei 180 giorni riparte nell'anno successivo mantenendo lo stesso scaglione di aliquota.

La C.I.M.L.A. si uniformerà agli Istituti Previdenziali I.N.P.S. e I.N.A.I.L. e alle norme contrattuali applicando il salario medio convenzionale determinato dall'Accordo Parasociale.

Nessuna indennità compete al lavoratore se il periodo a riferimento non è superiore alle 3 giornate per le malattie e alle 4 giornate per gli infortuni.

Liquidazione della integrazione

L'indennità integrativa verrà liquidata dalla Cassa:

- entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, mediante assegno circolare "non trasferibile" intestato all'interessato.
- entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda mediante rimborso diretto all'Azienda di appartenenza, nel caso in cui questa abbia provveduto all'anticipo della stessa.
- semestralmente (giugno – dicembre) con invio presso l'Azienda di appartenenza di assegno circolare "non trasferibile" intestato all'interessato.



Nota: l'assegno ha una validità di 60 giorni, termine oltre il quale, se l'assegno non viene incassato, l'importo viene riaccreditato alla C.I.M.L.A. e rimesso solo su richiesta del lavoratore interessato.

Indennità in caso di morte e liquidazione agli eredi legittimi

Nel caso che alla malattia o all'infortunio faccia seguito la morte del lavoratore, l'indennità spettantegli sarà erogata agli aventi diritto, con le modalità previste dalle vigenti norme di Legge.

Art. 3 - DURATA DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, che trova applicazione dal 28 luglio 2008, si intende tacitamente rinnovato di anno in anno ed è valido fino a revoca o a nuova stesura approvata da parte dell'Assemblea della C.I.M.L.A.

Per situazioni eccezionali e/o di particolare gravità, non contemplate dal presente Regolamento, si demanda la decisione di merito al Comitato di Gestione o all'Assemblea della Cassa.

Art. 4 – INADEMPIENZE

Le aziende inadempienti al versamento dei contributi C.I.M.L.A. (dalario differito di cui al C.C.N.L. ed Integrativo Provinciale) verranno sollecitate dalla C.I.M.L.A. ed i lavoratori dipendenti saranno messi a conoscenza delle inadempienze del datore di lavoro.



Questo Regolamento approvato dall'Assemblea della Cassa in data 15 giugno 2009 discende dall'accordo intercorso tra le sottoscritte Associazioni e Organizzazioni ed è parte integrante del predetto Accordo Interprovinciale.

Il presente Regolamento abroga e sostituisce ogni e qualsiasi precedente.

CONFAGRICOLTURA

FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI (Coldiretti)

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI (C.I.A..)

UNIONE ITALIANA MEZZADRI E COLTIVATORI DIRETTI
(U.I.M.E.C. - U.I.L.)

UNIONE GENERALE COLTIVATORI (U.G.C.)

CONFCOOPERATIVE

LEGA COOPERATIVE (Legacoop)

ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE (A.G.C.I.)

F.L.A.I. - C.G.I.L.

F.A.I. - C.I.S.L.

U.I.L.A. - U.I.L.

delle province di Forlì - Cesena e Rimini

Forlì, 16 giugno 2009